

## INIZIATIVA PARLAMENTARE

**presentata nella forma generica da Michele Foletti, Alex Farinelli e cofirmatari per la modifica dell'imposizione dei dividendi (art. 19 cpv. 1bis della Legge tributaria del 21 giugno 1994)**

del 18 novembre 2019

Con l'approvazione della Riforma cantonale fiscale e sociale (messaggio n. 7417) da parte del popolo in data 29 aprile 2018, in Cantone Ticino è stata inasprita l'imposizione dei dividendi. Nel summenzionato messaggio il Consiglio di Stato spiegava in questo modo la sua proposta:

*“L'imposizione parziale dei dividendi è stata introdotta nel 2009 nell'ambito della Riforma II dell'imposizione delle imprese al fine di attenuare la doppia imposizione economica. La norma prevede che i redditi derivanti da partecipazioni che rappresentano almeno il 10% del capitale azionario di una società possano essere imposti in maniera attenuata. In base all'attuale formulazione della LAID i Cantoni sono liberi di decidere se introdurre la procedura d'imposizione parziale e, in caso affermativo, con quali modalità. I Cantoni possono in particolare scegliere se introdurre uno sgravio a livello della base di calcolo oppure dell'aliquota d'imposta nonché l'entità dello sgravio.*

*Attualmente il Canton Ticino applica lo sgravio sulla base imponibile e per un ammontare del 40%, se le quote di partecipazione vengono detenute nella sostanza privata e del 50% se vengono detenute nella sostanza commerciale.*

*Al fine di parzialmente finanziare gli sgravi previsti sul fronte dell'imposta sulla sostanza, si propone - seguendo l'esempio di altri Cantoni - di inasprire l'imposizione parziale dei dividendi uniformando la percentuale di sgravio al 30%. Segnaliamo che tale misura è contenuta anche nella proposta del Consiglio federale relativa al Progetto fiscale 17 posta in consultazione lo scorso 6 settembre. **Si tratta pertanto di anticipare un adeguamento legislativo che verosimilmente si renderà comunque necessario nell'immediato futuro**”.*

Il Messaggio federale concernente la legge federale sul Progetto fiscale 17 prevedeva infatti un aumento dell'imposizione dei dividendi al 70% a livello federale e almeno al 70% a livello cantonale. Tuttavia in sede parlamentare si è deciso di diminuire, a livello cantonale, la soglia minima imponibile per i dividendi al 50%, mantenendo l'imposizione dei dividendi al 70% a livello di imposta federale diretta.

Considerato come l'art. 7 cpv. 1 della Legge federale sull'armonizzazione delle imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni (LAID) non prevede più una soglia minima impositiva dei dividendi al 70% bensì al 50%, si chiede che venga reintrodotta uno sgravio del 40% sull'imposizione dei dividendi indipendentemente dal fatto che le quote di partecipazione siano detenute nella sostanza privata o in quella commerciale.

Michele Foletti e Alex Farinelli  
Agustoni - Bignasca B. - Caprara -  
Ferarra - Marchesi - Pini - Quadranti